



REGGIMENTO ADDESTRATIVO

PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE C O N S I D E R A T A

La necessità, di svolgere esercitazioni di **TIRI CON ARMI INDIVIDUALI**:

- nel giorno **13 GIUGNO 2024**;
- nella zona denominata << poligono di **FOCE VERDE** >>
TENUTO CONTO

della segnalazione con la quale il Direttore di esercitazione/tiro precisa estensione e durata del <<servizio di sicurezza >> da attuarsi al riguardo;

VISTO

l'articolo 332 del D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010;

l'ordinanza N. 17/2023 del COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI (in data 05 dicembre 2023);

DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità:

a. lo SGOMBERO di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore **07.30** alle ore **22.30**, dall'area delimitata dagli allineamenti:

- a nord : **VALMONTORIO (escluso)**;
 - a est : **QUARTACCIO (escluso)**;
 - a sud : **PONTILE ENEL (escluso)**;
 - a ovest : **ZONA MARE ECHO 336 (incluso)**;
- e da quella di **ZONA MARE ECHO 336 (incluso)**;

- le aree indicate sono riportate topograficamente in Allegato << A >>>>, esposte all'albo comunale dell'Ente locale di seguito specificato e visibile a tutti;

b. il DIVIETO DI ACCESSO (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all'area sgomberata;

c. l'OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente/Reparto che svolge l'attività <<a fuoco>>:

delle "postazioni" per vedette incaricate di far rispettare il divieto di accesso all'area sgomberata;

d. la LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE su tutte le rotabili intersecanti l'area addestrativa nei giorni e nelle fasce sopraindicate senza alcun intervallo.

I limiti dell'area interessata all'esercitazione e l'ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all'albo del Comune di **LATINA**.

Durante lo svolgimento delle attività a fuoco saranno esposti bandieroni rossi nelle località di **POSIZIONAMENTO DELLE VEDETTE**

I contravventori a quanto sopra disposto od a quanto ingiunto dalle vedette saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 336 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Sabaudia,

IL COMANDANTE

(Col. a. (c/a) t. ISSMI Quirino AVOLI)

AVVERTENZE

1. **Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 17/2023 emessa in data 05 dicembre 2023 dal Comandante dell'Area Territoriale del Comando Forze Operative Terrestri.**

2. **Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce – ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):**

<<Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al Comando Ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se <<ancora in zona>>) e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce – ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- Art. 1: è vietato a chiunque eccetto che alle persone militari ad alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, e dai loro incaricati ricevere o raccogliere proiettili sparati o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti;

- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo l'esercitazione di tiro, si trovassero proiettili sparati, non sta raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima;

- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parte dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinati ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giuridica per il procedimento penale>>.

3. **Modalità/ termini per la richiesta di indennizzi conseguenti <<sgomberi>>- occupazioni – danni-**

Si riporta l'art. 438, commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 n. 90:

<< Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza dei due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate all'esercitazione.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli eventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi per i risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'Ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati>>.